

Prot. n. 4\_63\_PUBBLICO\_IMPIEGO

Roma, 21 aprile 2011

Info Pubblico Impiego n. 41

## L. 322/58 CHIARIMENTI

Attraverso la legge n. 322 del 02/04/1958, si poteva trasferire gratuitamente i versamenti della propria posizione assicurativa dall'INPDAP verso l'INPS.

Attualmente, con l'abrogazione della succitata legge, questo passaggio non è più possibile quindi, gli iscritti all'INPDAP non potranno più transitare verso l'INPS.

Inoltre, un iscritto in posizione presso l'INPS, che si ricolloca presso un Ente che effettua i versamenti assicurativi all'INPDAP, attualmente non perderebbe i contributi già versati, solamente se maturerà più di 20 anni o se, al 31/12/1995 aveva maturato meno di 18 anni di contribuzione.

In questo caso, potrà optare per il regime contributivo e, questo comporterà, che con almeno 5 anni di versamenti e 65 anni di età, potrà chiedere la propria posizione assicurativa da parte dell'INPS.

Il Coordinatore Nazionale  
Paola Saraceni  
(347/0662930)